



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

(Provincia di NAPOLI)

Tel. 081/5339428 – Fax 081/8789576

Codice Fiscale 00637560632

e-mail ufficio entrate@comune.massa lubrense.na.it

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011

A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,

- a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- b) le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, così come individuate dall'art. 817 del codice civile. Il rapporto pertinenziale tra due beni ricorre in presenza dei seguenti presupposti:
 1. presupposto oggettivo, ossia la destinazione durevole e funzionale a servizio o ad ornamento intercorrente fra un bene e un altro di maggior importanza (c.d. bene principale) per il miglior uso di quest'ultimo;
 2. presupposto soggettivo, ossia la volontà del proprietario della cosa principale o di chi sia titolare di un diritto reale sulla medesima, diretta a porre la pertinenza in un rapporto di strumentalità funzionale con la cosa principale.
 3. L'art. 9 – lettera d) del Regolamento sull'Imposta Comunale sugli Immobili ha stabilito che le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato siano equiparate all'abitazione principale, a condizione che non risultino locate.

- sono comunque escluse dall'esenzione le abitazioni classate come A1 (di lusso), A8 (ville) e A9 (castelli), per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del D.L. 30.12.1992, N, 504;

L'ammontare dell'imposta da pagare va calcolata applicando le seguenti aliquote:

- a) Abitazione Principale (da identificarsi nell'immobile in cui si ha la residenza anagrafica), per le categorie A1, A8, A9: CINQUE PER MILLE.**
- b) Per le restanti categorie imponibili: SETTE PER MILLE.**
- c) La detrazione di imposta per l'abitazione principale viene confermata in € 103,29 (lire 200.000).**
- d) Per le abitazioni date in comodato gratuito a familiari di primo grado: SEI PER MILLE.** Il beneficio spetta solo se l'immobile oggetto dell'agevolazione sia occupato da persona coniugata/convivente o con figli a carico a condizione che il nucleo familiare vi abbia la propria residenza anagrafica alla data del 31.12.2010.

Per accedere al beneficio gli interessati dovranno presentare apposita richiesta all'Ufficio Tributi su modello predisposto dall'Ufficio stesso.

SI AVVERTE CHE

- ❑ Sin dal 1996 sono soggette all'imposta anche tutte quelle abitazioni ritenute e/o dichiarate rurali, che abbiano perso tale requisito.
- ❑ Che con decorrenza 1.01.2000 non sono più ammesse rendite provvisorie e, pertanto, i Contribuenti che si avvalgono di tali rendite per il calcolo dell'imposta (I.C.I.) sono tenuti ad accatastare gli immobili anche utilizzando il sistema DOCFA.

SI RICORDA CHE

- 1) Per la determinazione della base imponibile dell'imposta occorre tenere presente che le rendite catastali, sin dal 1997, venivano

- rivalutate del cinque per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento.
- 2) Per l'anno 2011, dall'imposta dovuta, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, si detraggono € 103.29 (lire 200.000), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 - 3) L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale in base ad una perizia redatta a carico del proprietario: in alternativa il contribuente può presentare apposita dichiarazione sostitutiva.
 - 4) Entro il 16 Giugno 2011 dovrà essere versato l'acconto dell'imposta comunale pari alla metà dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Entro tale data è possibile versare l'imposta dovuta per l'intero anno in un'unica soluzione.
 - 5) Entro il 16 Dicembre 2011 dovrà essere versato il saldo dell'imposta che si calcola applicando le aliquote e le detrazioni per l'anno in corso e sottraendo quanto versato in acconto.
 - 6) Non si dà corso al pagamento per importi inferiori ad € 2.07.
 - 7) L'imposta può essere corrisposta direttamente all'EQUITALIA POLIS SPA, ovvero con versamento sul conto corrente postale n. 88627765 intestato ad EQUITALIA POLIS SPA – MASSA LUBRENSE – NA - ICI. I relativi moduli sono disponibili, oltre che presso gli sportelli di detto Concessionario, anche presso gli uffici postali e l'Ufficio Tributi del Comune o utilizzando il mod. F24. In tal caso avranno la possibilità di compensare il debito ICI con eventuali crediti per imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.

Per ulteriori informazioni i Contribuenti possono contattare l'Ufficio Tributi del Comune dal Lunedì al Venerdì (dalle ore 9,00 alle ore 12,00 Tel. 081/5339428):

-

IL DIRIGENTE SETTORE S2
Dott. Antonio Tramontano